

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni 788/2016/R/eel e 582/2017/R/eel

**DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2015
539/2015/R/EEL**

REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge 222/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- la Nota integrativa della Commissione europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail, relativa a chiarimenti nell’interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- i decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l’attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione) dell’attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all’Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 28 dicembre 1995 e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e l’Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto interministeriale 5 aprile 2013);
- la sentenza 6407, del 13 luglio 2012, del TAR Lazio, nell’ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato della Qualità della Vendita);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 197/11), recante la regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato della Qualità Elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 o TIQE);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOOP);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Bonus Elettrico e Gas o TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/com (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo allegato A (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com recante disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per i settori dell’energia elettrica e del gas e l’Allegato A (di seguito: TIUC);
- la Segnalazione dell’Autorità 17 luglio 2014, 348/2014/I/eel (di seguito: Segnalazione 348/2014/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2015, 160/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e il relativo allegato A (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell’energia elettrica e del gas e l’Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 452/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 452/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel e relativi allegati (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- il Rapporto dell’Autorità del 19 febbraio 2015, 59/2015/I/eel, sulla prima applicazione delle misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia in attuazione dell’articolo 39, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito: rapporto 59/2015/I/eel);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 33/11;
- il documento per la consultazione 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2014, 644/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 644/2014/R/eel);
- le osservazioni pervenute durante i processi di consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- con l’avvio della liberalizzazione del mercato del settore elettrico in Italia, il decreto legislativo 79/99, tra l’altro, ha disposto che:
 - l’attività di trasmissione sia riservata allo Stato e attribuita in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (attualmente Terna S.p.a., di seguito: Terna);
 - l’attività di distribuzione sia svolta in regime di concessione rilasciata, per ambito comunale e con scadenza al 31 dicembre 2030, dal Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico);
 - gli oneri generali di sistema (poi definiti e individuati con il decreto interministeriale 26 gennaio 2000) siano applicati come maggiorazioni delle tariffe di trasporto dell’energia elettrica e, pertanto, siano applicati in relazione

- al punto di connessione con la rete pubblica e all'energia elettrica da esso prelevata, non all'energia elettrica consumata (articolo 3, commi 10 e 11);
- il quadro normativo definito dal decreto legislativo 79/99, tuttavia, omette di regolare due aspetti tra loro strettamente connessi:
 - da un lato, non fornisce alcuna indicazione in relazione ai sistemi elettrici privati, anche allora esistenti, né reca indicazioni sulla loro realizzabilità o sviluppo in un contesto in cui le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate sulla base di una concessione;
 - dall'altro lato, non chiarisce come debbano essere allocati gli oneri generali di sistema, in un contesto in cui non solo l'entità degli stessi è continuamente crescente, ma che vede anche, in conseguenza dello sviluppo di iniziative private, un progressivo disallineamento tra l'energia elettrica prelevata da rete pubblica e l'energia elettrica consumata; in particolare, l'allocazione degli oneri generali di sistema diviene tanto più complessa nei limiti in cui deve tenere conto di obiettivi di politica energetica e dell'esigenza di non alterare ingiustificatamente la competizione sia tra impianti/tecnologie di generazione sia tra consumatori industriali operanti con diversi assetti produttivi;
 - negli anni successivi, sono state introdotte molte disposizioni finalizzate a definire l'insieme dei sistemi elettrici privati realizzabili (si vedano il decreto legislativo 115/08, il decreto legislativo 56/10, la legge 99/09 e il decreto legislativo 93/11) nonché a disciplinare il trattamento tariffario a essi applicabili (si vedano la legge 99/09 e il decreto legge 91/14);
 - l'insieme dei sistemi elettrici generalmente intesi (sistemi caratterizzati dalla presenza di almeno uno o più impianti di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche) è peraltro suddivisibile in due sottoinsiemi:
 - a) i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, cioè sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico e
 - b) le Reti Elettriche, cioè sistemi elettrici complessi in cui, invece, il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione;
 - i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, oltre ai Sistemi di Autoproduzione (SAP) già definiti dal decreto legislativo 79/99, includono anche i Sistemi Efficienti di Utenza (di seguito: SEU) e i Sistemi Esistenti Equiparati ai SEU (di seguito: SESEU) definiti dai decreti legislativi 115/08 e 56/10; tali decreti, congiuntamente alla legge 99/09 e al decreto legge 91/14, hanno disciplinato il trattamento tariffario e i relativi oneri a questi applicabili, prevedendo al contempo che l'Autorità definisse le modalità per la regolazione dell'erogazione dei diversi servizi;
 - i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo sono già stati sottoposti a regolazione da parte dell'Autorità mediante il Testo Integrato delle Cooperative (TICOOP), disciplinante le Cooperative storiche e Consorzi storici e il Testo Integrato dei

Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), disciplinante gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto riguarda le Reti Elettriche, cui afferisce il presente provvedimento, l'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 ha definito Reti Interne d'Utenza (di seguito: RIU) le reti elettriche *“il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge [15 agosto 2009], ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
 - b) *connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;*
 - c) *è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;*
 - d) *è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;*
 - e) *ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.”;*
- al tempo stesso, sempre in relazione alle RIU, l'articolo 33 della legge 99/09 ha previsto che l'Autorità:
 - individui le reti che rientrano tra le RIU e le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti a esse connessi di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - definisca le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento e le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
 - formuli proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - adegui le modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e di quelli a copertura degli oneri generali di sistema alle

prescrizioni dell'articolo 33 della legge 99/09 riguardanti le RIU e le altre reti private;

- la legge 99/09 non ha introdotto una definizione di “*altre reti elettriche private*” diverse dalle RIU, attribuendo al Ministro dello Sviluppo Economico, all'articolo 30, comma 27, il compito di determinare nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti;
- il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, nel dare attuazione all'articolo 30, comma 27, della legge 99/09 in materia di reti private (non necessariamente coincidenti con le RIU) ha, da un lato, declinato il generale principio del “*diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti elettriche*” e, dall'altro, stabilito un “*obbligo, in capo al gestore di una rete privata, di messa a disposizione della propria rete per l'erogazione del pubblico servizio*”; di tali previsioni l'Autorità deve tenere conto nell'ambito della propria regolazione e, in particolare, del presente provvedimento;
- il medesimo decreto ministeriale 10 dicembre 2010 ha, inoltre, previsto che l'Autorità:
 - individui apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti a una RIU, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti (articolo 7, comma 4);
 - in relazione alle reti private, individui le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 2);
 - in relazione alle reti private, ivi incluse le RIU, determini “*i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica possa disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione*” e che, a tal fine, l'Autorità definisca disposizioni volte a disciplinare “*i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione*” (articolo 5);
- successivamente, l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell'ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che “*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*”;
- in particolare, il citato articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede:

- a) al paragrafo 1, che *“Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:*
 - a) *per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
 - b) *il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”;*
- b) al paragrafo 4, che *“L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2”;*
- la Commissione europea, con la Nota integrativa 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi sulla disciplina comunitaria relativa ai SDC. In tale nota, in particolare, la Commissione evidenzia che:
 - i SDC, quanto alla natura dell’attività esercitata, sono sistemi di distribuzione realizzati all’interno di un sito geograficamente limitato;
 - i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
 - gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile (la Commissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse a un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;
 - il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE [cfr. *“per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati”*] attiene a configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Simile fattispecie si rinviene comunemente in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo è utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai

diversi soggetti ivi presenti; il citato requisito si ritiene parimenti rispettato qualora i diversi soggetti presenti in sito necessitano di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio con frequenza di rete diversa);

- la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo;
- con la Segnalazione 348/2014/I/eel, l'Autorità, sulla base dei poteri di cui alla legge 481/95, nonché di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, lettera e), della legge 99/09, ha evidenziato, al Governo e al Parlamento, che, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 93/11 in materia di RIU e altre reti private, si rende necessario completare il quadro normativo:
 - chiarendo la natura delle nuove reti private, diverse rispetto a quelle esistenti esplicitamente richiamate dalla legge 99/09, al fine di comprendere se anche esse debbano essere annoverate fra i SDC di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla medesima direttiva;
 - ponendo le basi affinché i SDC possano essere considerati a tutti gli effetti come sistemi di distribuzione, nel rispetto della direttiva 2009/72/CE (come meglio espletata con la Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- il completamento del quadro normativo e la definizione della natura delle RIU e delle altre reti private ha notevoli implicazioni sulla regolazione delle predette reti sia in relazione alla possibilità di connettere nuovi soggetti a tali reti, sia in relazione alla possibilità di realizzarne di nuove o di estendere territorialmente quelle esistenti, come meglio esplicitato nella Segnalazione 348/2014/I/eel.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai SDC, l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede:
 - al paragrafo 2, che *“Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:*
 - a) *dal requisito di cui all'articolo 25, paragrafo 5, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;*
 - b) *dal requisito di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 37.”;*

- al paragrafo 3, che *“Quando è concessa un’esonazione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 37, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso”*;
- in relazione alle RIU, l’articolo 33 della legge 99/09 prevede:
 - a) al comma 2, che *“Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l’erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all’attività svolta”*;
 - b) al comma 3, che, tra l’altro, l’Autorità *“stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; [...] fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento; definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all’interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività”*;
 - c) al comma 5, che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [15 agosto 2009] i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”* (comma che va interpretato tenendo conto delle innovazioni normative apportate dall’articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito con la legge 116/14);
 - d) al comma 6, che *“Limitatamente alle RIU [...], i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione”* (comma abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015 dall’articolo 34 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14 e sostituito, di fatto, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 24 del medesimo decreto legge);
- l’articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l’altro, che l’Autorità *“individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utente, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti”*;
- l’articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14 prevede:

- a) al comma 1, che *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo”*;
- b) al comma 2, che *“Per le reti interne di utenza [...] i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.”*;
- c) al comma 5, che *“Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete.”*;
- d) al comma 6, che *“In via transitoria, per l’anno 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.”*;
- e) al comma 8, che *“I corrispettivi tariffari di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all’energia prelevata tramite il medesimo punto.”*

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 644/2014/R/eel, l’Autorità ha presentato la razionalizzazione del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche e ha esposto i propri orientamenti in merito alla regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti private (intese come reti elettriche nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici e non già utilizzate per l’erogazione del pubblico servizio) che rientrano fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi (cioè RIU e *“altre reti private”* - di seguito: Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi o Altri SDC o, ancora, ASDC);
- in particolare, con il documento per la consultazione 644/2014/R/eel, l’Autorità ha prospettato una regolazione transitoria, nelle more del completamento del quadro normativo chiesto al Governo e al Parlamento con la Segnalazione 348/2014/I/eel sopra richiamata; tale regolazione è finalizzata a:
 - a) razionalizzare il quadro definitorio in materia di Reti Elettriche, distinguendo tra (a) Reti Pubbliche e (b) Sistemi di Distribuzione Chiusi; le prime, a loro volta, distinte tra (a1) Reti utilizzate da Terna per l’erogazione del servizio di

trasmissione e (a2) Reti di Distribuzione, mentre i secondi distinti tra (b1) RIU e (b2) ASDC; tale razionalizzazione è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto, in particolare, dal decreto legislativo 79/99, dalla legge 99/09 e dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010;

- b) precisare il contenuto dell'obbligo, in capo al gestore di un SDC, di consentire agli utenti che ne facciano richiesta il libero accesso al sistema elettrico, specificando, a tal fine, che esso può essere soddisfatto in due modi:
- garantendo il solo accesso al libero mercato (ossia, offrendo all'utente la possibilità di usufruire di un fornitore diverso dal fornitore storico operante nel SDC);
 - garantendo l'accesso alla rete pubblica (ossia, dando all'utente la possibilità di usufruire del trattamento tariffario cui sono assoggettati gli utenti delle reti pubbliche, delle regole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente, come ad esempio gli standard di qualità previsti dalle delibere dell'Autorità, ivi incluso l'accesso al libero mercato);
- c) individuare le reti private che devono essere messe a disposizione del gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio, rimandando a un successivo provvedimento la definizione delle condizioni sulla base delle quali il gestore concessionario può usufruire di tali reti elettriche private;
- d) definire l'estensione territoriale dei SDC e i criteri per l'individuazione degli utenti connettabili a un SDC, prevedendo che tali sistemi non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (cioè al 15 agosto 2009);
- e) prevedere modalità di censimento e monitoraggio dei SDC, oltre a un termine ultimo entro cui una rete privata possa essere qualificata come una RIU, nonché i compiti del gestore di tali sistemi;
- f) sottoporre gli utenti virtualmente connessi alla rete pubblica per il tramite di una rete privata allo stesso trattamento degli utenti direttamente connessi alla rete pubblica (come, tra l'altro, già attualmente avviene); in tali casi, infatti, la rete privata è utilizzata dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio, come consentito dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99;
- g) predisporre una regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso di utenze di un SDC. Al riguardo, il gestore di un SDC ha l'obbligo di connettere i terzi connettabili, ma potrebbe essere sollevato – come consentito dalla disciplina comunitaria – dall'obbligo di applicare le tariffe definite dall'Autorità. In tale prospettiva, non sarebbe necessaria una regolazione tariffaria dei singoli servizi dal medesimo prestati, né l'introduzione di un meccanismo regolato che garantisca al predetto gestore un'equa remunerazione della propria attività. Comunque, poiché il gestore di un SDC ai sensi della direttiva 2009/72/CE è il gestore di un sistema di distribuzione, l'Autorità ha prospettato una regolazione dei

servizi di rete analoga a quella applicabile alle reti pubbliche, nei limiti delle deroghe spettanti ai SDC. Più in dettaglio, l'Autorità ha indicato di:

- trattare i punti di interconnessione fra rete pubblica e rete privata del SDC alla stregua di punti di interconnessione fra reti pubbliche applicandone la relativa regolazione, seppur opportunamente modificata in considerazione del fatto che il gestore del SDC non è soggetto ai meccanismi di remunerazione dei costi cui sono soggette le imprese distributrici concessionarie;
 - imporre al gestore del SDC responsabilità analoghe a quelle gravanti sui gestori concessionari, in particolare l'obbligo di controllare e vigilare sul rispetto, da parte degli utenti della propria rete, della regolazione stabilita dall'Autorità e ad essi applicabile;
 - definire le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione dei servizi limitatamente alle parti del servizio per cui è necessaria omogeneità di trattamento tra gli utenti della rete pubblica e della rete privata, lasciando il resto della regolazione tecnico-economica all'autonomia del gestore del SDC;
 - equiparare il più possibile la disciplina delle immissioni e dei prelievi degli utenti del SDC nei punti di connessione alla predetta rete, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla disciplina cui sono soggette le immissioni e i prelievi degli utenti della rete pubblica;
 - prevedere che l'utente, qualora non soddisfatto delle modalità e condizioni di erogazione del servizio stabilite dal gestore del SDC, abbia diritto di accedere direttamente alla rete pubblica, dando con ciò attuazione a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della direttiva 2009/72/CE ed esonerando i gestori dall'obbligo di ottenere la previa approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità;
- h) definire una struttura tariffaria da applicare agli utenti del SDC che tenga conto della direttiva 2009/72/CE, della legge 99/09 e del decreto legge 91/14, prevedendo, al riguardo che:
- i corrispettivi di trasmissione e distribuzione definiti dall'Autorità, nel caso delle RIU e degli ASDC, siano applicati all'energia prelevata dal punto di connessione con la rete pubblica, ferma restando la possibilità, per il gestore del SDC, di definire proprie tariffe per l'utilizzo della propria rete (in questo caso il gestore si avvarrebbe della deroga prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della direttiva 2009/72/CE riguardante l'obbligo di previa approvazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione da parte dell'Autorità);
 - i corrispettivi di dispacciamento, nel caso delle RIU e degli ASDC, siano applicati all'energia consumata dai singoli utenti di tali reti e non all'energia prelevata complessivamente dalla rete pubblica (in coerenza con quanto previsto dalla legge 99/09; in relazione ai corrispettivi di dispacciamento non si applica la deroga prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della direttiva 2009/72/CE);

- gli oneri generali di sistema siano applicati, nel caso delle sole RIU, all'energia prelevata dal punto di connessione con la rete pubblica, (nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e limitatamente alle parti variabili, anche all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete) e, nel caso degli ASDC, all'energia consumata dai singoli utenti di tali reti o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali (non solo all'energia prelevata dalla rete pubblica);
- i) prevedere che la responsabilità delle imprese distributrici e di Terna in relazione alla qualità del servizio elettrico e all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione sia limitata al punto di connessione con la rete pubblica, come anche previsto dalla legge 99/09 per le RIU;
- j) prevedere che le componenti tariffarie di trasporto nonché quelle a copertura degli oneri generali di sistema siano applicate dal gestore del SDC direttamente ai clienti finali, anziché per il tramite degli esercenti la vendita;
- k) definire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla legge 99/09 e al decreto legge 91/14 in materia di oneri generali di sistema ai SDC, nelle more dell'entrata in vigore della relativa regolazione, distinguendo tre casistiche:
 - SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono stati applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Per essi, dal 1° gennaio 2015, occorre applicare all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata il 5% del valore delle componenti tariffarie variabili relative agli oneri generali di sistema (componenti A e MCT);
 - SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono stati applicati all'energia elettrica consumata dai singoli clienti finali. Per essi occorre restituire i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata, impropriamente corrisposti negli anni scorsi;
 - SDC non annoverati nell'elenco delle RIU. Per essi occorre valutare l'eventuale applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015;
- nell'ambito della consultazione, avviata con il documento per la consultazione 644/2014/R/eel, è emerso quanto segue:
 - 1) tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni ritengono che l'attività di gestione delle RIU e delle altre reti private non debba essere equiparata a quella di gestione di un sistema di distribuzione di energia elettrica. In particolare, a supporto, alcuni soggetti hanno evidenziato che:

- la coesistenza, in qualità di imprese distributrici, nel medesimo ambito territoriale del soggetto concessionario e del gestore della RIU o di ASDC violerebbe il diritto di esclusiva di cui gode il titolare della concessione;
 - quanto indicato dall'Autorità contraddirebbe le disposizioni della legge 99/09, secondo cui le RIU sono reti senza obbligo di connessione di terzi e gestite da un soggetto non concessionario, nonché le disposizioni del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, secondo cui l'obbligo di connessione di terzi deve essere attribuito esclusivamente alle reti nella titolarità dei soggetti concessionari; al riguardo, alcuni operatori sostengono che le disposizioni previste dal decreto legislativo 93/11, in forza del principio della gerarchia delle fonti, non potrebbero incidere su quanto già previsto dalla legge 99/09;
- 2) la maggior parte di coloro che hanno risposto alla consultazione hanno richiesto all'Autorità di rendere disponibili quanto prima gli schemi di convenzioni per regolare i rapporti tra gestori di rete concessionari, gestori delle reti private e soggetti connessi alle reti private;
 - 3) con riferimento all'aggiornamento delle RIU secondo i criteri prospettati dall'Autorità, alcuni soggetti interessati hanno evidenziato la necessità di disporre di una classificazione univoca e stabile delle infrastrutture facenti parte di una rete privata e hanno condiviso il limite temporale entro il quale presentare l'istanza di iscrizione al registro delle RIU; alcuni soggetti richiedono che il criterio di contenimento dell'estensione delle RIU (in ossequio a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010) debba essere solo di natura geografica, in coerenza con i principi riportati nelle normative vigenti;
 - 4) un gestore di rete concessionario ha manifestato contrarietà a qualsiasi interpretazione della pertinente normativa idonea a estendere il perimetro delle RIU, mentre i gestori delle RIU hanno chiesto l'individuazione di criteri che possano permettere l'inclusione, all'interno di tali reti, anche di altri impianti di produzione e/o di consumo non già indicati in fase di censimento, anche sulla base di criteri di adiacenza dei medesimi impianti alla RIU già censita;
 - 5) la maggior parte dei soggetti interessati ritiene più efficiente che i servizi di connessione e misura siano erogati, sulla base della regolazione vigente, dai gestori di rete concessionari alle cui reti sono connesse le RIU e gli ASDC; analogamente, la maggior parte dei soggetti interessati ritiene più efficiente prevedere che l'impresa distributtrice territorialmente competente rilasci, coordinandosi con i gestori delle reti private, i codici POD per i diversi punti di connessione tra gli impianti di produzione e/o consumo e le reti private;
 - 6) alcuni soggetti interessati ritengono che gli utenti virtualmente connessi alle reti pubbliche per il tramite delle reti private debbano essere assoggettati soltanto alle disposizioni regolatorie attualmente vigenti in relazione all'attività di commercializzazione dell'energia elettrica (ivi compreso il servizio di dispacciamento), derogando quindi a tutte le altre disposizioni;

- 7) alcuni soggetti interessati hanno richiesto all’Autorità che, seppur in contrasto con l’articolo 33, comma 2, della legge 99/09, il servizio di dispacciamento sia erogato in relazione al punto di connessione tra la rete privata e la rete pubblica e non anche agli utenti presenti all’interno della rete stessa;
- 8) alcuni soggetti interessati hanno richiesto di definire fin da subito le condizioni economiche e procedurali associate alla messa a disposizione delle reti private per l’erogazione del pubblico servizio;
- 9) alcuni soggetti hanno evidenziato le rilevanti complicazioni che verrebbero introdotte qualora le componenti tariffarie di trasporto nonché quelle a copertura degli oneri generali di sistema fossero applicate dal gestore del SDC direttamente ai clienti finali, anziché per il tramite delle società di vendita come previsto dalla regolazione in materia; ciò infatti comporterebbe l’insorgere di due diversi rapporti contrattuali in capo al medesimo cliente finale del SDC (uno per l’acquisto dell’energia e uno per la sua consegna), con un conseguente aumento della complessità di gestione per il medesimo cliente, nonché per l’applicazione della regolazione inerente la vendita e la morosità;
- 10) tutti i soggetti interessati hanno evidenziato la necessità di disciplinare sia i criteri per la determinazione dei conguagli 2009-2015 in relazione alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, sia le tempistiche con cui tali conguagli dovranno essere effettuati da parte delle imprese distributrici o altri soggetti.

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione prospettata nel documento per la consultazione 644/2014/R/eel trova il suo fondamento nell’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 (che ha recepito la direttiva 2009/72/CE), il quale qualifica le RIU e le altre reti elettriche private (di cui all’articolo 30, comma 27, della legge 99/09) alla stregua di SDC; per effetto di detta qualificazione, tali sistemi impiantistici sono soggetti alla pertinente disciplina di derivazione comunitaria (di cui alla citata direttiva); diversamente da quanto sostenuto da alcuni partecipanti alla consultazione, tale previsione ha inevitabilmente inciso l’assetto normativo definito dalla legge 99/09, che è, sotto il profilo delle fonti, atto di pari rango del decreto legislativo 93/11 e quindi modificabile da quest’ultimo (in quanto legge successiva nel tempo); inoltre, la disciplina definita dalla legge 99/09 ha espressamente natura provvisoria in quanto adottata *“nelle more del recepimento nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria”*, recepimento che è avvenuto (appunto) con il citato articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11;
- pertanto, quanto alle osservazioni critiche svolte in consultazione sull’equiparazione di RIU e ASDC con i sistemi di distribuzione e sull’esigenza che l’Autorità definisca comunque gli eventuali schemi di convenzione che ne regolano i rapporti, si tratta di aspetti non disponibili all’Autorità, dei quali quest’ultima deve prendere atto ai fini della sua regolazione dei servizi di connessione, misura,

trasporto e distacco erogati nell'ambito di tali soluzioni impiantistiche; in particolare, come in parte anticipato:

- a) l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE (nell'interpretazione data dalla Commissione europea nella Nota integrativa 22 gennaio 2010) equipara i SDC ai sistemi di distribuzione, pur assoggettandoli a un regime parzialmente diverso rispetto a quello applicabile alle altre reti pubbliche, in ragione delle loro specifiche caratteristiche che la regolazione deve riflettere;
 - b) il predetto articolo è stato recepito in Italia dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 che sembra annoverare tra i SDC soltanto le RIU e le altre reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 rimanendo, invece, silente in merito alla possibile qualificazione come SDC anche delle reti private di nuova realizzazione. Allo scopo, con la Segnalazione 348/2014/I/eel, l'Autorità, sulla base dei poteri di cui alla legge 481/95, nonché di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, lettera e), della legge 99/09, ha chiesto al Governo e al Parlamento il completamento del relativo quadro normativo, avanzando alcune proposte di merito;
 - c) poiché, in virtù delle richiamate disposizioni, le RIU rientrano nel novero dei SDC che, come già chiarito, sono sistemi di distribuzione a pieno titolo, anche le prime sono soggette all'obbligo di connessione di terzi, contrariamente a quanto inizialmente previsto dalla legge 99/09 (nelle more del recepimento della normativa comunitaria);
 - d) da quanto sopra segue che i gestori dei SDC sono soggetti, da un lato, all'obbligo di connettere tutte le utenze ubicate all'interno del sito geograficamente limitato su cui insiste il SDC (nel rispetto della definizione stessa di SDC di cui alla direttiva 2009/72/CE) e, dall'altro, all'obbligo di garantire il libero accesso al sistema agli utenti connessi a tali reti;
 - e) la presenza di SDC non determina un'incoerenza col regime di concessione previsto dal decreto legislativo 79/99, atteso che è la medesima legge nazionale successiva a legittimare tali categorie di soluzioni impiantistiche; peraltro non compete all'Autorità intervenire in merito al titolo in base al quale una certa attività regolata è svolta, rientrando piuttosto nelle sue competenze, appunto, la regolazione dell'attività di distribuzione indipendentemente dal titolo con cui il gestore la esercita;
- pertanto, non rientra tra gli aspetti di competenza dell'Autorità la definizione di schemi di eventuali convenzioni tra soggetto titolare della concessione e gestore di un SDC aventi a oggetto aspetti connessi alla titolarità dell'attività; possono rilevare, invece, eventuali accordi operativi tra tali gestori di reti funzionali alla coordinata erogazione delle rispettive attività;
 - da quanto sopra osservato, segue, pertanto, che l'Autorità, in coerenza con i propri poteri e compiti attribuiti dalle norme legislative, limita il suo intervento a regolare i servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento con riferimento alle utenze di SDC, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni particolari che il quadro legislativo prevede in materia, quali:

- l'articolo 33 della legge 99/09, ai sensi del quale il servizio di dispacciamento deve essere erogato alle singole unità di produzione e consumo connesse alle RIU. Peraltro, simile previsione è coerente con il diritto di cui godono gli utenti finali di accedere liberamente ai servizi del sistema elettrico atteso che l'esercizio di tale diritto richiede che l'utente sia ben identificabile e visibile dal sistema elettrico in modo univoco (cioè che, appunto, il dispacciamento trovi applicazione per ogni punto di connessione tra i singoli utenti finali e la rete privata stessa);
- l'articolo 24 del decreto legge 91/14, ai sensi del quale le componenti variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione all'energia elettrica consumata dai singoli clienti finali presenti nel SDC, con l'unica eccezione delle RIU per le quali all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica si applica solo il 5% delle predette componenti variabili.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 609/2014/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative di prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14 in tema di applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema ai SEU e SEESEU;
- ai fini di quanto sopra, per i punti di prelievo relativi a SEU e SEESEU in media tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione relativi a SEU e SEESEU, la suddetta deliberazione ha previsto che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema siano applicate (nella misura del 5%, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 91/14) all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica come se fosse tutta riferibile a un punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e uniformemente distribuita nell'anno;
- la suddetta disposizione, nel primo anno di applicazione, ha tuttavia comportato alcune distorsioni conseguenti alla differenziazione del valore delle predette componenti tariffarie in funzione degli scaglioni di consumo.

CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 39 del decreto legge 83/12, il Governo ha riformato, tra le altre cose, i regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica; tale provvedimento ha rimesso a uno o più decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF), di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), il compito di definire le imprese "a forte consumo di energia" e ha affidato all'Autorità il compito di provvedere alla rideterminazione degli oneri generali di sistema sulla base degli indirizzi del MiSE in modo da tener conto delle definizioni di impresa a forte consumo di energia;
- l'articolo 2 del decreto interministeriale 5 aprile 2013 ha, pertanto, definito i requisiti necessari ai fini della qualifica di impresa a forte consumo di energia

elettrica (c.d. energivora) e l'articolo 6 ha prescritto ai soggetti che intendano rientrare nell'elenco di tali imprese istituito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) di presentare una dichiarazione attestante la titolarità di tali requisiti per l'intera annualità di riferimento;

- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- come più ampiamente illustrato nel Rapporto 59/2015/I/eel, il periodo di prima applicazione di cui al precedente punto riguarda il periodo intercorso tra il 1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2014;
- con specifico riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno consumi all'interno delle RIU, si è reso necessario attribuire a esse una parte di energia prelevata dalla rete pubblica, dal momento che tale energia può essere utilizzata, all'interno di una RIU, anche da soggetti diversi dal titolare della RIU;
- pertanto, con la deliberazione 385/2014/R/eel, si è reso necessario integrare le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, nonché le disposizioni di prima applicazione in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di disciplinare le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alla parte di energia elettrica prelevata dal punto di interconnessione di una RIU ad esse imputabile;
- la deliberazione 385/2014/R/eel prevede, in particolare, che, al fine della determinazione delle suddette agevolazioni, il titolare del punto di interconnessione tra la RIU e la rete pubblica trasmetta alla Cassa un bilancio energetico dal quale sia possibile determinare la parte dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e attribuibile agli usi propri di ciascun soggetto interno alla RIU (incluso il titolare medesimo), in ciascun mese e per ciascun scaglione tariffario di consumo (0-4 GWh/mese, 4-12 GWh/mese, oltre i 12 GWh/mese) applicabile;
- sulla base degli approfondimenti istruttori condotti in relazione ai gestori delle RIU che hanno trasmesso i bilanci energetici relativi all'anno 2013, Cassa ha riscontrato problemi applicativi legati principalmente alla mancata indicazione, nel bilancio energetico, delle perdite di rete interne alla RIU. Esse, infatti, devono essere scomutate dall'energia elettrica prelevata da rete pubblica in quanto l'agevolazione è calcolata esclusivamente sulla base dei consumi di energia elettrica;
- il modello di bilancio, di cui all'Allegato 4 della deliberazione 385/2014/R/eel (che attribuisce convenzionalmente tutte le perdite interne alla RIU all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica allocandola proporzionalmente a ciascun soggetto), richiede migliorie con particolare riferimento ai casi in cui la RIU immette energia elettrica nella rete pubblica;

- alcuni operatori hanno sottoposto all’Autorità alcuni dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione della componente tariffaria A_E nel caso di RIU; in tali casi, infatti, come evidenziato nella parte motivazionale della deliberazione 385/2014/R/eel, la componente A_E è inizialmente applicata all’intero prelievo di energia elettrica dai punti di interconnessione delle RIU con la rete pubblica, salvo successivo conguaglio limitato ai soggetti energivori. Ciò al fine di evitare che soggetti non energivori, presenti nella RIU, possano indebitamente godere dei benefici riservati alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- per lo stesso motivo di cui al precedente alinea si applicano le aliquote previste dai commi 70.1 e 70.1bis del TIT;
- come già evidenziato nelle deliberazioni 666/2014/R/eel, 112/2015/R/eel e, da ultimo, nella deliberazione 452/2015/R/eel, è ancora in corso il procedimento instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica, da parte del Governo, delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, avvenuta il 17 aprile 2014, in applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore dell’energia di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01;
- nell’ambito del suddetto procedimento instaurato davanti la Commissione europea, si rende necessario raccogliere i dati di misura dell’energia elettrica consumata a decorrere dal 2011 per tutte le RIU, ivi incluse quelle diverse dalle RIU già interessate dalle disposizioni di cui alla deliberazione 385/2014/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere una regolazione coerente con la normativa di derivazione comunitaria in materia di SDC, recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 38 del decreto legislativo 93/11;
- con riferimento al quadro definitorio in materia di Reti Elettriche (cfr. lettera a) del quarto gruppo di considerati), completare tale quadro distinguendo tra (a) Reti Pubbliche e (b) Sistemi di Distribuzione Chiusi (a loro volta distinti tra RIU e ASDC), confermando, al riguardo, quanto già espresso nel documento per la consultazione 644/2014/R/eel;
- con riferimento all’obbligo del gestore di garantire il libero accesso al sistema elettrico (cfr. lettera b) del quarto gruppo di considerati), regolare le condizioni sulla base delle quali viene garantito agli utenti di un SDC tale accesso, il quale si estrinseca sotto forma di:
 - i) accesso al solo libero mercato, finalizzato a consentire all’utente di usufruire di un fornitore diverso dal fornitore storico operante nel SDC;
 - ii) accesso a tutti i servizi afferenti al sistema elettrico, ivi incluso l’accesso al libero mercato, in esito al quale l’utente di un SDC diventa a tutti gli effetti un utente della rete pubblica;
- definire i criteri con cui vengono individuate le reti private, ivi inclusi i SDC, che devono essere messe a disposizione del gestore di rete concessionario per l’erogazione del pubblico servizio, confermando quanto già indicato, allo scopo, nel

documento per la consultazione 644/2014/R/eel (cfr. lettera c) del quarto gruppo di considerati);

- rimandare a un successivo provvedimento la definizione delle condizioni economiche sulla base delle quali il gestore concessionario può usufruire delle reti elettriche private, ivi inclusi i SDC, per l'erogazione del pubblico servizio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento ai criteri di estensione geografica dei SDC e all'individuazione degli utenti a essi connettibili (cfr. lettera d) del quarto gruppo di considerati):
 - prevedere che i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (ossia, al 15 agosto 2009); prevedere, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove insistono esclusivamente tratti di rete avente la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui, confermando quanto riportato nel documento per la consultazione 644/2014/R/eel e sostanzialmente condiviso dalla maggior parte dei soggetti interessati;
 - non confermare, invece, l'orientamento presentato nel documento per la consultazione 644/2014/R/eel secondo cui, nell'ambito delle RIU, le unità di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi debbano essere esclusivamente alimentate da fonti rinnovabili o da recuperi e cascami termici o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, accogliendo alcune osservazioni presentate dagli operatori, definendo il confinamento delle RIU solo sulla base dei sopra richiamati criteri territoriali e geografici, in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e con la definizione di SDC, di cui alla direttiva 2009/72/CE;
 - prevedere che gli utenti connettibili ai SDC (ossia gli utenti che il gestore del SDC ha l'obbligo di connettere al sistema), siano esclusivamente quelli che non pregiudicano la qualifica di un assetto impiantistico come SDC in coerenza con la relativa definizione di cui alla direttiva 2009/72/CE; e che tutti gli altri potenziali utenti debbano richiedere la connessione al gestore di rete concessionario, il quale valuta se realizzare una connessione dedicata o se, invece, avvalersi della rete facente capo al SDC per l'erogazione del pubblico servizio;
- con riferimento al monitoraggio e censimento dei SDC (cfr. lettera e) del quarto gruppo di considerati), prevedere che:
 - si possa richiedere l'inserimento di una rete privata nel novero delle RIU entro il 30 giugno 2016, a condizione che la rete in questione rispetti i requisiti necessari per essere qualificata come tale alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e che il registro delle RIU, già istituito

- dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 52/10, sia integrato e modificato coerentemente;
- sia istituito, presso l'Autorità, in analogia con le RIU, un registro dei SDC diversi dalle RIU (registro degli ASDC);
 - con riferimento al trattamento degli utenti virtualmente connessi alla rete pubblica per il tramite di una rete privata (cfr. lettera f) del quarto gruppo di considerati), prevedere che i primi siano trattati in tutto e per tutto come gli utenti direttamente connessi alla rete pubblica (come, tra l'altro, già attualmente avviene); in tali casi, infatti, la rete privata viene utilizzata dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio, come consentito dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99;
 - con riferimento alla regolazione dell'accesso ai servizi del sistema elettrico (cfr. lettera g) del quarto gruppo di considerati), prevedere che tale regolazione sia quanto più simile a quella cui sono soggette le reti pubbliche, poiché il gestore di un SDC, ai sensi della direttiva 2009/72/CE è, di fatto, un distributore. In particolare si ritiene opportuno:
 - trattare i punti di interconnessione fra rete pubblica e rete privata del SDC alla stregua di punti di interconnessione fra reti pubbliche, applicandone la relativa regolazione;
 - imporre, al gestore del SDC, responsabilità analoghe a quelle gravanti sui gestori concessionari in relazione al controllo e alla vigilanza sul rispetto, da parte degli utenti della propria rete, della regolazione stabilita dall'Autorità e a essi applicabile;
 - definire le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione dei servizi, limitatamente a quegli aspetti per cui è necessaria omogeneità di trattamento tra gli utenti della rete pubblica e quelli della rete privata, lasciando il resto della regolazione tecnico-economica all'autonomia del gestore del SDC;
 - equiparare il più possibile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il trattamento delle immissioni e dei prelievi degli utenti del SDC nei punti di connessione alla predetta rete a quello cui sono soggetti gli utenti della rete pubblica;
 - con riferimento alla struttura tariffaria da applicare agli utenti del SDC (cfr. lettera h) del quarto gruppo di considerati, prevedere, in coerenza con le prescrizioni della direttiva 2009/72/CE, della legge 99/09 e del decreto legge 91/14, che:
 - i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, nel caso delle RIU e degli ASDC, siano definiti autonomamente dal gestore del SDC. In questo caso si applica la deroga prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della direttiva 2009/72/CE, che consente, ai gestori dei SDC, la possibilità di definire autonomamente le proprie tariffe in relazione al trasporto dell'energia elettrica sulle proprie reti;
 - i corrispettivi di dispacciamento, nel caso delle RIU e degli ASDC, siano applicati all'energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione dei singoli utenti a tali reti e non all'energia prelevata complessivamente dalla rete pubblica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 99/09;

- i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati, nel caso delle sole RIU, in relazione alle caratteristiche del punto di connessione con la rete pubblica e all'energia prelevata tramite esso, nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e limitatamente alle parti variabili, anche all'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione interni e non già prelevata dalla rete pubblica, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete pubblica. Tali disposizioni in materia di oneri generali di sistema sono coerenti con le disposizioni di cui alla legge 99/09 e al decreto legge 91/14;
- i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati, nel caso degli ASDC, all'energia prelevata dai singoli utenti per il tramite dei punti di connessione interni o a parametri relativi ai medesimi punti di connessione e non solo in relazione alle caratteristiche del punto di connessione con la rete pubblica e all'energia prelevata tramite esso. Tali disposizioni in materia di oneri generali di sistema sono coerenti con le disposizioni di cui alla legge 99/09 e al decreto legge 91/14;
- prevedere, inoltre, che il gestore di un SDC non sia soggetto all'obbligo di ottenere l'approvazione preliminare delle tariffe di trasporto da parte dell'Autorità in attuazione della deroga prevista dall'articolo 28, comma 2, della direttiva 2009/72/CE; conseguentemente, non sia necessaria una regolazione tariffaria dei singoli servizi dal medesimo prestati, né l'introduzione di un meccanismo regolato che garantisca al predetto gestore un'equa remunerazione della propria attività;
- prevedere che gli utenti connettabili al SDC, nel caso in cui non accettino le condizioni di erogazione del servizio di trasporto da parte del gestore del SDC, abbiano il diritto di richiedere la connessione al gestore di rete concessionario, diventando, di conseguenza, utenti della rete pubblica, fatto ovviamente salvo il potere dell'Autorità di intervenire con misure prescrittive a tutelare l'utente connettabile al SDC da eventuali condotte lesive del gestore. Ciò consente, da un lato, di evitare appesantimenti amministrativi e gestionali che si avrebbero qualora le tariffe di trasporto autonomamente definite dai gestori dei SDC dovessero essere oggetto di verifica, approvazione ed eventuale modifica da parte dell'Autorità, dall'altro lato, di garantire comunque l'effetto utile dell'articolo 28, comma 3, della direttiva 2009/72/CE in tema di tutela degli utenti di tali sistemi;
- prevedere che, qualora un utente connettabile richieda la connessione al gestore di rete concessionario, i corrispettivi per la connessione siano posti pari ai costi effettivi della connessione in luogo degli eventuali corrispettivi forfetari, in deroga alla regolazione vigente; e che tale deroga sia limitata alle connessioni in media e alta tensione per le quali i costi di connessione possono essere più alti rispetto a quelli associati alle connessioni in bassa tensione;
- con riferimento all'attribuzione della responsabilità della qualità del servizio e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione (cfr. lettera i) del quarto gruppo di considerati), prevedere che le imprese distributrici e Terna siano responsabili limitatamente al punto di connessione con la rete pubblica,

analogamente a quanto previsto per le RIU dalla legge 99/09 e come peraltro consentito dalla direttiva 2009/72/CE;

- con riferimento alle modalità di applicazione delle componenti tariffarie di trasporto nonché di quelle a copertura degli oneri generali di sistema (cfr. lettera j) del quarto gruppo di considerati), diversamente da quanto inizialmente prospettato in consultazione, non derogare all'applicazione della regolazione vigente in materia anche agli utenti di SDC, accogliendo alcune richieste pervenute in tal senso; ciò comporta, pertanto, che le predette componenti tariffarie siano quantificate dal gestore del SDC per ogni cliente finale e applicate alla società di vendita presso cui ogni cliente finale si approvvigiona, ivi inclusi gli eventuali casi di salvaguardia e maggior tutela;
- con riferimento alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla legge 99/09 e al decreto legge 91/14 in materia di oneri generali di sistema ai SDC, nelle more dell'entrata in vigore della regolazione prevista dal presente provvedimento (cfr. lettera k) del quarto gruppo di considerati), distinguere, allo scopo, tre casistiche:
 - i) SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono stati applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Per essi, dal 1 gennaio 2015, all'energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione interni e non anche dalla rete pubblica si applica il 5% del valore delle componenti tariffarie variabili relative agli oneri generali di sistema (componenti A e MCT), dando attuazione al decreto legge 91/14; a tal fine il gestore del SDC si interfaccia direttamente con Cassa;
 - ii) SDC non annoverati nell'elenco delle RIU. Per essi, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema trovano piena applicazione in relazione ai punti di connessione interni, a decorrere dal 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/09; a tal fine il gestore del SDC si interfaccia direttamente con Cassa;
 - iii) SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono stati applicati in relazione ai punti di connessione interni. Per essi si ritiene opportuno prevedere la restituzione delle somme a copertura delle componenti tariffarie impropriamente versate negli anni scorsi, dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, a seguito di apposita istruttoria condotta dall'Autorità;
- prevedere che, fino al 31 dicembre 2016, i SDC attualmente esistenti continuino a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento; e che le nuove modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento trovino applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2017, affinché le imprese distributrici concessionarie, Terna e i gestori dei SDC possano mettere in atto tutte le azioni prodromiche necessarie.

RITENUTO OPPORTUNO:

- uniformare, con effetti a partire dal 1 gennaio 2016, le modalità applicative delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, previste dalla deliberazione 609/2014/R/eel per i SEU e i SEESEU in media tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione relativi a SEU e SEESEU a quelle previste per le RIU dal presente provvedimento;
- rettificare l'Allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel, attribuendo ai clienti finali presenti all'interno della RIU le sole perdite ad essi associate, al netto cioè di quelle attribuibili all'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- utilizzare il medesimo Allegato 4, come sopra rettificato, ai fini della ricostruzione delle posizioni di consumo di energia elettrica delle imprese all'interno delle RIU, a decorrere dal 2011, affinché tali dati possano essere utilizzati nell'ambito del procedimento instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- precisare che l'esenzione dal pagamento della componente A_E e delle aliquote applicate agli scaglioni sopra gli 8 GWh/mese (per i punti in media tensione) e sopra i 12 GWh/mese (per i punti in alta e altissima tensione) per i punti di interconnessione di una RIU con la rete pubblica nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica è esclusivamente applicata dalla Cassa a consuntivo

DELIBERA

1. di approvare il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)", Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che, entro il 31 maggio 2016, ciascun gestore concessionario provveda a inviare all'Autorità:
 - a) l'elenco delle infrastrutture private già utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio specificando, per ognuna di esse:
 - dati anagrafici e fiscali del gestore dell'infrastruttura privata e dati anagrafici e fiscali del proprietario dell'infrastruttura privata ivi inclusi i recapiti dei relativi referenti;
 - comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza dell'infrastruttura privata;
 - per quali finalità viene utilizzata (ad esempio, connessione di clienti finali alla rete pubblica, trasporto di energia elettrica, ecc.);

- in quale categoria ricade (in relazione alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo integrato per la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi o alle definizioni di cui all'articolo 1 del TISSPC);
 - la presenza o meno di una convenzione sottoscritta con il gestore dell'infrastruttura privata al fine dell'erogazione del servizio pubblico;
 - i codici identificativi dei punti di interconnessione con le proprie reti e con le reti di altri gestori concessionari; numero di utenti della rete pubblica (distinguendo tra clienti finali e produttori) connessi dal medesimo gestore concessionario utilizzando l'infrastruttura privata;
- b) copia di ciascuna delle convenzioni sottoscritte con i gestori delle infrastrutture private al fine dell'utilizzo di queste ultime per l'erogazione del pubblico servizio;
- c) l'elenco delle infrastrutture private che insistono sul proprio territorio non ancora utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione e/o trasmissione e che si ritiene debbano essere assoggettate all'obbligo di messa a disposizione specificando, per ognuna di esse:
- le motivazioni, puntuali e dettagliate, a giustificazione della richiesta di includere le suddette reti private tra quelle soggette all'obbligo di messa a disposizione;
 - la categoria di appartenenza (sulla base delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo integrato per la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi);
3. di prevedere che l'Autorità, in esito all'esame della documentazione presentata dalle imprese distributrici e da Terna e, sulla base di eventuali approfondimenti effettuati presso i gestori delle infrastrutture private, provveda, con successivo provvedimento, a individuare l'elenco definitivo delle infrastrutture private per le quali sussiste l'obbligo di messa a disposizione;
4. di prevedere che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni economiche sulla base delle quali il gestore concessionario può usufruire delle reti e delle linee elettriche private, con particolare riferimento a quelle per cui vige l'obbligo di messa a disposizione, eventualmente tramite la costituzione di un apposito tavolo tecnico. Tali criteri e condizioni tengono conto della necessità di garantire l'uso efficiente delle risorse complessive, di salvaguardare gli investimenti effettuati dai soggetti privati, nonché gli assetti tecnico-commerciali esistenti all'interno delle reti e linee elettriche per le quali vige l'obbligo di messa a disposizione e di tutelare l'equilibrio economico-finanziario del gestore della rete o linea privata nel caso in cui l'utilizzo dell'infrastruttura privata per finalità di pubblica utilità richieda investimenti per lo sviluppo e adeguamento della medesima;
5. di prevedere che, nelle more del completamento dei procedimenti di cui al punto 4, le imprese distributrici e Terna provvedano a stipulare, laddove non già avvenuto, opportune convenzioni con i gestori delle reti o linee elettriche private da esse utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio, inviandone copia all'Autorità anche nel caso in cui siano apportate modifiche;

6. di prevedere che Terna e le imprese distributrici evidenzino, all’Autorità, le eventuali criticità derivanti dall’applicazione del TIQE e della deliberazione ARG/elt 197/11 nei casi in cui gli utenti della rete pubblica siano connessi dal gestore di rete concessionario per il tramite di una rete o linea elettrica privata;
7. di prevedere che, fino al 31 dicembre 2017, i SDC attualmente esistenti continuino a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento. Ai fini dell’applicazione, a decorrere dall’1 gennaio 2018, delle nuove modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento, le imprese distributrici concessionarie, Terna e i gestori dei SDC mettono in atto tutte le azioni prodromiche necessarie, come meglio dettagliato nell’*Allegato A* al presente provvedimento;
8. Terna, entro il 29 febbraio 2016, sentite le imprese distributrici concessionarie coinvolte, trasmette all’Autorità un piano delle attività, ivi incluse le relative tempistiche, prodromiche all’applicazione, a decorrere dall’1 gennaio 2018, delle nuove modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento dei SDC. A seguito di tale data, Terna coordina le predette attività anche avvalendosi delle imprese distributrici nel caso in cui i SDC siano connessi alle reti delle medesime.
9. di prevedere, in relazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica presenti all’interno delle RIU, che:
 - a) l’Allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel sia sostituito dall’*Allegato 4* rettificato, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
 - b) dopo il comma 2.1 della deliberazione 385/2014/R/eel, siano aggiunti i seguenti commi:
 - “2.2 A partire dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui ai commi 70.1, 70.1bis e 70.9 del TIT in relazione ai punti di interconnessione di una RIU con la rete pubblica, sono applicate dalla Cassa a consuntivo e limitatamente alla parte di energia elettrica utilizzata per usi propri dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, con le modalità previste al successivo articolo 5.
 - 2.3 Cassa, nell’Elenco pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 6, del decreto 5 aprile 2013, dà evidenza dei POD nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai quali si applica il precedente comma 2.2.”;
10. di prevedere che i gestori delle RIU, ivi incluse quelle non comprendenti imprese a forte consumo di energia elettrica, trasmettano a Cassa, entro il 30 aprile 2016, l’allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel completato con i dati relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. I medesimi gestori delle RIU trasmettono a Cassa, entro il 30 aprile 2017 e il 30 aprile 2018, l’allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel completato con i dati relativi rispettivamente all’anno 2016 e all’anno 2017;
11. di prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la lettera b) del comma 5.1 della deliberazione 609/2014/R/eel sia sostituita dalla seguente:

- “b) nei casi di cui alla precedente lettera a), le maggiorazioni sono determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili, sulla base dei valori stabiliti dall’Autorità in sede di aggiornamento tariffario, distintamente per livello di tensione e considerando un valore unitario pari alla media dei valori unitari relativi ai singoli scaglioni tariffari ponderata sulla quantità di energia elettrica consumata; negli stessi casi, il conguaglio delle maggiorazioni avviene in occasione dell’erogazione del conguaglio, per la medesima annualità, delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica in applicazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12.”;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, reiterando contestualmente la Segnalazione 348/2014/I/eel;
 13. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 385/2014/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

12 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni